



COMUNE DI ZAMBRONE

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Tel. 0963392022-fax 0963392023

www.comune.zambrone.vv.it - tecnicozambrone@asmepec.it

Località di particolare interesse turistico D.P.G.R. N° 1658 del 23.07.1980

Prot. n. 1009

Ordinanza Sindacale n° 01 del 01 marzo 2018

OGGETTO: Regularizzazione rilevatori di consumo idrico

IL SINDACO

Considerato che attualmente molti dei contatori idrici sono ubicati all'interno delle proprietà private, per lo più recintate, con gravi difficoltà di accesso per gli operatori addetti al controllo della rete idrica ed al rilievo delle letture;

Visto l'art. 30 del Regolamento di acquedotto comunale, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 12 febbraio 2000 con deliberazione n. 1, che disciplina la "posa in opera dei contatori" e che stabilisce tra le altre cose, che il contatore vada posizionato "all'inizio della condotta privata o all'esterno della proprietà privata";

Ritenuta la necessità di dover emettere disposizioni al fine di tutelare la salute e l'igiene pubblica oltre che garantire una corretta gestione del servizio idrico e di prevenire anche fraudolenti prelievi idrici;

Evidenziato che, in base all'art. 7 della L.n.241/1990 e s.m.i., qualora sussistano particolari esigenze di celerità del procedimento, non occorre adottare comunicazioni di avvio dello stesso;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto l'art. 155 comma 4 del D.Lgs 152/06 che testualmente recita: "Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita";

Che si rende dunque necessario, per dare applicazione alla norma sopra richiamata, contabilizzare correttamente il volume di acqua fornita;

Che già l'art. 146, comma 1, lett. f) del D.Lgs 152/06 impone, quale obbligo di legge, di "installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa...";

Tenuto conto, a tale proposito:

- che ci sono ancora diverse utenze nel territorio comunale che mancano di contatore per l'utilizzo delle risorse idriche come sopra individuato;
- che in altri casi i contatori sono regolarmente presenti, ma sono posizionati all'interno delle singole proprietà, impedendo di fatto una celere lettura da parte dell'Ente comunale;

Considerato che, per tutto quanto sopra richiamato, si intende altresì uniformare l'applicazione della tariffa mediante la lettura del contatore che dovrà pertanto essere posto su strada, ovvero all'esterno delle singole proprietà, così da consentire un'agevole lettura al personale comunale,

ORDINA

entro il termine di 15 giorni a partire dalla pubblicazione del presente atto, nel rispetto dell'art. 146, comma 1, lett. f), del D.Lgs 152/06, ai proprietari degli immobili ed ai titolari dei contratti di fornitura idrica di predisporre, al limite delle proprietà, l'alloggio dei contatori idrici e relativa tubazione di adduzione ai propri fabbricati, in luoghi idonei dove gli addetti del Comune possono accedere liberamente per la lettura, l'ispezione e la manutenzione dei contatori.

I luoghi ritenuti idonei sono:

a) alloggiamenti o nicchie esterne alle facciate degli immobili, situati ad un'altezza di cm 90 dal suolo, muniti di scarico dell'acqua;

b) nicchie nelle pareti di eventuali passi carrabili, muri di recinzione e facciate eseguiti come sopra;

c) eccezionalmente, nei cortili degli stabili o in locali appositamente costruiti.

Possono essere ammesse delle deroghe che saranno valutate, caso per caso, dall'ufficio tecnico comunale, in seguito a regolare richiesta motivata e dietro prescrizioni.

I conseguenti lavori idraulici finalizzati allo spostamento del contatore d'utenza all'esterno della proprietà saranno realizzate a spese e cura degli utenti, è consigliabile, però, che lo schema dei lavori idraulici venga preliminarmente sottoposto ad approvazione dall'ufficio tecnico comunale.

La sola opera di spostamento contatore sarà eseguita dagli uffici comunali che provvederanno alla rottura dei sigilli di garanzia, allo spostamento del contatore all'esterno ed alla nuova sigillatura, verbalizzando l'operazione.

Nessuna tubazione idrica, collegata sulla rete di distribuzione dell'acqua potabile, dovrà trovarsi all'interno degli spazi recintati se non derivata dal contatore idrico esterno.

Gli uffici comunali rimangono a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

DISPONE

- La mancata esecuzione di quanto sopra prescritto concede al Comune la facoltà di sospendere la fornitura finché l'utente non abbia provveduto a quanto richiesto o, ove tecnicamente possibile, di ridurre portata ed intensità della fornitura.

- In caso di inottemperanza si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il pagamento in misura ridotta sarà determinato in virtù dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

- che l'attuazione di quanto disposto dalla presente Ordinanza è demandata:

a) al Dirigente Area Tecnica del Comune;

b) al Comando di Polizia Municipale con l'eventuale ausilio del personale dell'Area Tecnica per le attività di controllo e accertamento;

c) al soggetto privato affidatario pro-tempore dell'esecuzione del servizio idrico e fognario;

- che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line;

- che il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti, ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa;

- che copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione nei luoghi pubblici della città;

- che copia del presente provvedimento sia affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line, nonché sia data pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;

- che copia del presente provvedimento sia trasmessa per le rispettive competenze a:

- Al Prefetto della Provincia di Vibo Valentia;

- Al Comando Stazione Carabinieri di Zungri;

- Al Dirigente dell'Area Tecnica del Comune

- Al Comandante dei VV. UU. del Comune

- Alla ditta gestore pro-tempore del servizio idrico e fognario;

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria entro il termine di giorni 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120, dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima.

La presente annulla e sostituisce la precedente.



IL SINDACO

F.to Avv. Corrado Antonio L'Andolina